



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Comunità della Valle dei Laghi

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 19 maggio 2022

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di riaccertamento ordinario dei residui;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di “riaccertamento ordinario dei residui” del COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 19 maggio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui” - rettifica

Il revisore dei conti del Comunità della Valle dei Laghi, nominato per il triennio 2021- 2023, ha provveduto in data 19 maggio 2022 ad esprimere il previsto parere in merito alla deliberazione di :

“art. 3, comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118.: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021. Approvazione e conseguenti variazioni di bilancio.”

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che l’operazione di riaccertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2022;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2022. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2022, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2022 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);

- d) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2022, del bilancio pluriennale 2022-2024, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2022, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Vista la deliberazione n. 12 dd. 10 febbraio 2022, adottata dal Commissario, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione della Comunità della Valle dei Laghi per l'esercizio finanziario 2022 – 2024, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista la deliberazione del Commissario n. 55 del 26 aprile 2022 con la quale si procedeva all'approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2021 ai fini della predisposizione del rendiconto 2021 quantificando in Euro 3.543.402,93.- l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2021 provenienti dalla competenza dell'esercizio finanziario 2021 e in Euro 1.978.357,28.- l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2021 provenienti dalla competenza dell'esercizio finanziario 2021.

Preso atto che, per mero errore materiale, nella delibera di cui sopra, i maggiori residui attivi venivano compresi all'interno della consistenza dei residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, alla data dell'01.01.2021 anziché fra le variazioni di residuo.

Preso atto pertanto della rettifica apportata ai residui al 1° gennaio 2021, pari a quelli al 31 dicembre 2020 ed il successivo accertamento di maggiori residui nel corso del 2021, riferiti agli esercizi 2019 e 2020 per il corrispondente importo di Euro 38.029,91, ad invarianza di valori;

- **Preso atto che l'amministrazione ha provveduto alla ricognizione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 con conseguente eliminazione delle insussistenze e delle inesigibilità nonchè accertando i maggiori residui attivi, operando altresì le conseguenti variazioni allo stanziamento per l'esercizio 2021;**
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte del Commissario della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità anche sulla base della rettifica posta a carico del provvedimento del Commissario n. 55 di data 26.04.2022.

Tione di Trento, 19 maggio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)